

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

CRON.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente relatore

Dott. Francesco Venier Giudice

Dott. Mimma Grisafi Giudice

letta la proposta di concordato ai sensi degli artt. 78 d. lgs n. 270/99 e 214 l. fall. presentata in data 27.12.2007 dalla A srl in qualità di terzo assuntore del concordato della società B spa, assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui alla legge n. 95/'79 e successive modificazioni, con decreto di data 28.11.1981 del Ministero dell'Industria;

visto il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza;

visto il decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di data 29.10.2007 alla presentazione della domanda di concordato di cui in premessa;

preso atto che nel termine fissato dall'art. 214 l. fall. dal deposito in cancelleria della domanda di concordato non sono pervenute opposizioni;

rilevato che alla domanda di concordato in esame, anche se depositata prima del 1.01.2008, deve ritenersi applicabile la novellata disciplina di cui all'art. 214 l.fall., introdotta dall'art. 18 del d. lgs. 12.09.2007, n. 169, che ha modificato la procedura riguardante la pubblicità della domanda di concordato e la comunicazione ai creditori, nonché i termini per l'eventuale opposizione dei creditori stessi e dei terzi interessati,

atteso che, sulla base di una interpretazione sistematica dell'art. 22 del citato d. lgs. la procedura di concordato in esame deve essere considerata aperta dopo il 1.01.2008, trattandosi di procedura plurifasica, che non poteva considerarsi pendente alla data di entrata in vigore della novella, tenuto conto che il termine per presentare eventuali opposizioni e quindi il termine per l'apertura del giudizio di omologazione scadeva successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. Trib. Salerno, 4.12.2007, in www.ilcaso.it/1078.htm per tale interpretazione restrittiva di "pendenza" della procedura di concordato);

rilevato in particolare che la proposta di concordato in esame prevede il pagamento in percentuale, nel limite di capienza del presumibile valore di mercato del bene gravato da ipoteca, del creditore con diritto di prelazione ipotecaria e che tale possibilità risulta contemplata solamente dal novellato art. 214, 1° c l. fall, che richiama l'art. 124 l. fall., essendo in precedenza prevalente la tesi che il concordato delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria dovesse assicurare il pagamento integrale dei creditori privilegiati, con la conseguenza che non appare corretto, né coerente con lo spirito della legge, applicare una normativa che il legislatore ha ritenuto superata e da modificare, in senso favorevole alla percorribilità delle domande di concordato con classi di creditori anche privilegiati, ma con maggiori garanzie per i creditori stessi e i terzi interessati;

p.q.m.

visti gli artt. 78 d. lgs. n. 270/'99 e 214 , 2° c l. fall.;

dispone

che i commissari provvedano a comunicare la proposta a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma, 1. fall., a pubblicare la stessa mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e a curarne il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;

si riserva di fissare nuova udienza per il giudizio di omologazione,
decorsi i termini di cui all'art. 214, terzo comma, 1. fall.

Si comunichi alle parti.

Udine, lì 21.02.2008.

IL PRESIDENTE rel.
dott.Gianfranco Pellizzoni

IL CANCELLIERE